



45190/15

90

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Maria Vessichelli	- Presidente -	Sent. n. sez. 451
Antonio Settembre		CC - 15/05/2015
Alfredo Guardiano		R.G. N. 51500/2014
Paolo Micheli	- Relatore -	
Ferdinando Lignola		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti nell'interesse di

- CCV , nato ad X il X 1969
- CG , nato ad X il X 1964
- ML , nato a X il X 1975

avverso la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Padova in data 23/04/2014

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del Dott. Eduardo Scardaccione, che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Gup del Tribunale di Padova - in accoglimento di richieste presentate ai sensi dell'art. 444 del codice di rito - applicava pene distinte nei confronti (anche) di CVC

GC e LM , quali imputati di vari reati, tra cui più ipotesi di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (relative a numerose società dichiarate fallite), truffa e falso. I predetti, avendo concordato l'applicazione di pene principali superiori a 2 anni di reclusione, erano altresì condannati alle sanzioni accessorie di legge.

Con il medesimo provvedimento, il giudicante pronunciava sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. in ordine ad ulteriori addebiti contestati ai vari imputati, vuoi per insussistenza del fatto vuoi per mancanza della necessaria condizione di procedibilità.


2. Propone ricorso il difensore del M , che lamenta violazione degli artt. 62 n. 6 e 133 cod. pen.

Nell'interesse del suddetto imputato si fa osservare che il P.M. procedente aveva subordinato il proprio consenso, sulla richiesta di applicazione di pena, al versamento di una somma di denaro ad opera del M , a titolo di risarcimento del danno: la somma, pari a 35.000,00 euro, era stata effettivamente versata e sottoposta a sequestro conservativo, ma nel computo della pena concordata non risultava comunque considerata la relativa circostanza attenuante. Ne deriverebbe la ravvisabilità di un chiaro errore di calcolo, rimediabile da parte del giudice di legittimità ai sensi dell'art. 619, comma 2, del codice di rito.

3. Un ulteriore ricorso per cassazione, con unico atto curato nell'interesse dei suoi assistiti, viene presentato dal comune difensore dei fratelli C , Avv. Sergio Cola.

3.1 Con un primo motivo, la difesa lamenta «mancanza assoluta di motivazione in ordine alla verifica circa l'assenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.». La verifica *de qua*, prescritta necessariamente nel giudizio che si definisce mediante applicazione di pena su richiesta, non sarebbe stata affatto compiuta, tanto che una valutazione ai sensi della norma richiamata risulta operata dal giudicante, in positivo, solo con riferimento ai reati oggetto di pronuncia liberatoria.

Fra l'altro, osserva il difensore dei ricorrenti che essi avevano certamente interesse alla rilevazione, da parte del Gup, di ipotesi di proscioglimento: ciò, in particolare, con riguardo alle contestazioni di truffa, essendo emerso che le presunte persone offese (ovvero i titolari di aziende in difficoltà che, per risanare la situazione finanziaria, si erano rivolti agli imputati) erano sicuramente a conoscenza delle modalità con cui i C sarebbero intervenuti nella gestione delle loro ditte. Tanto che, per taluni degli addebiti ex art. 640 cod.



pen., del tutto analoghi ad altri in ordine ai quali era stato perfezionato il patteggiamento, il giudicante aveva emesso sentenza di non luogo a procedere.

GC , inoltre, avrebbe dovuto essere prosciolto dal reato cui all'art. 494 cod. pen., in rapporto di sussidiarietà rispetto ad altri delitti contro la pubblica fede, stante la contestuale accusa di falso materiale in certificati.

3.2 Con il secondo motivo, nell'interesse dei C si deduce la violazione dell'art. 29 cod. pen., quanto alla irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Il giudice di merito avrebbe infatti comminato la pena *de qua* sulla base della pena principale complessiva, già risultante dagli aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen., quando invece sarebbe stato necessario avere riguardo alla sola pena individuata per il reato più grave, prima del computo effettuato mediante cumulo giuridico. Per entrambi gli imputati, la pena base, correlata al reato *sub D*), risulta pari ad anni 2 di reclusione, per effetto del riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti rispetto alle circostanze di segno contrario contestate in rubrica.

3.3 Il terzo motivo, concernente il solo GC , attiene alla violazione dell'art. 32 cod. pen. (dal momento che la pena complessiva applicata all'imputato è pari ad anni 5 di reclusione): le ragioni di doglianza riproducono quelle evidenziate al punto precedente, anche in ordine alla interdizione legale.

3.4 Con il quarto motivo, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216, ultimo comma, legge fall. e 37 cod. pen., relativamente alla durata della pena accessoria dell'inabilitazione dall'esercizio di imprese commerciali e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso imprese in genere. Secondo la difesa, una lettura costituzionalmente orientata del citato art. 216, ultimo comma, dovrebbe portare alla conclusione che la pena accessoria ivi contemplata non possa avere durata superiore rispetto a quella della pena principale (come disposto, in via generale, dall'art. 37 cod. pen.); sul punto, viene nuovamente sollecitata la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, visto che il precedente intervento del giudice delle leggi - sentenza n. 134 del 2012 - aveva portato ad una declaratoria di inammissibilità per ragioni formali, ferma restando la fondatezza degli argomenti sollevati.

3.5 Con il quinto motivo, per CVC si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla confisca disposta ex art. 240 cod. pen. su beni personali del predetto.

Tali beni, indicati in particolare in polizze vita accese dal C per un valore di 91.738,65 euro, erano stati sottoposti a sequestro non perché prodotto o profitto dei reati contestati, bensì ai sensi degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 231/2001, nella forma del sequestro preventivo per equivalente: perciò, essendo



ancora pendente il processo a carico delle società coinvolte (tutte quelle di cui l'imputato risultava essere stato socio), l'eventuale confisca - comunque non motivata dal Gup - avrebbe dovuto essere disposta, all'esito del giudizio, dal competente Tribunale.

3.6 Con atto depositato il 21/04/2015, lo stesso Avv. Cola ha fatto pervenire motivi aggiunti e memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte.

Il difensore dei C sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata al fine di consentire al giudice di merito la verifica della ravvisabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-*bis* cod. pen., introdotto con legge entrata in vigore dopo la scadenza dei termini per la presentazione del ricorso oggi in esame. Nello scritto difensivo si segnala che sedici dei reati ascritti agli imputati consentirebbero, per limiti edittali ed assenza di aggravanti contestate, l'applicabilità del nuovo istituto, di chiara natura sostanziale; peraltro, nel caso di specie il Gup non risulta avere operato alcuna valutazione sui fatti storici in rubrica, neppure al fine di escludere eventuali ipotesi di proscioglimento, con la conseguenza che il giudice di legittimità non dispone di strumenti per ritenere già compiuta una disamina di merito tale da escludere che i fatti *de quibus* possano intendersi di particolare tenuità.

L'Avv. Cola contesta quindi le argomentazioni esposte dal P.g. a fondamento delle proprie conclusioni, ribadendo le doglianze illustrate con i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Debbono considerarsi fondate le censure mosse nell'interesse di CVC e GC in ordine alle pene accessorie di cui agli artt. 28 e 32 cod. pen.: l'accoglimento dei relativi motivi di ricorso, peraltro, non può che spiegare effetto anche nei riguardi del M , ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.

La costante giurisprudenza di questa Corte è infatti orientata nel senso che «in caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria è quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e non già quella complessivamente individuata tenendo conto dell'aumento per la continuazione» (Cass., Sez. VI, n. 17616 del 27/03/2008, Pizza, Rv 240067; v. anche, da ultimo, Cass., Sez. I, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila). Ne deriva che, essendo stata la pena base - per tutti gli imputati in epigrafe - indicata in anni 2 di reclusione, all'esito del riconoscimento delle circostanze *ex art. 62-bis* ,




cod. pen. in regime di prevalenza, le anzidette pene accessorie non avrebbero dovuto essere disposte.

2. Le ulteriori ragioni di doglianza, invece, non possono trovare accoglimento.

2.1 Nel computo del trattamento sanzionatorio da applicare al **M**, in effetti, non risulta contemplata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ma ciò deriva da una consapevole e concordata scelta, sottesa al negozio intervenuto fra le parti, non certo ad una negligente dimenticanza; del risarcimento del danno, di cui non è dato conoscere l'eventuale portata integrale, risulta peraltro essersi tenuto conto ai fini della concessione delle attenuanti generiche e del giudizio di bilanciamento. Né può dirsi consentito al giudice dell'impugnazione porre mano all'accordo *de quo*, inserendovi previsioni che vi erano rimaste estranee e che, pertanto, non possono intendersi avere determinato un mero errore di calcolo.

2.2 La difesa dei fratelli **C**, con il primo motivo, mira sostanzialmente a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione dei presupposti per la ravvisabilità di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.: tuttavia, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di sentenze *ex art.* 444 dello stesso codice, il richiamo operato dal giudice di merito alle risultanze processuali appare pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass., Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, nonché Cass., Sez. V, n. 4117 del 20/09/1999, Valarenzo Lorel Johnny). Vero è che un espresso riferimento al menzionato art. 129 si legge soltanto nel momento in cui il giudicante ha inteso ravvisare gli estremi per l'applicabilità della norma quanto alle ipotesi di reato escluse dalla richiesta di patteggiamento, ma - da un lato - appare evidente come il riscontro positivo effettuato in quei casi debba implicitamente leggersi come esito di una verifica negativa per le contestazioni residue, ed in secondo luogo non va trascurato il particolare che nella motivazione della sentenza impugnata (sia pure in ordine alla illustrazione delle ragioni fondanti la concessione agli imputati delle attenuanti generiche) si dà atto della "ammissione degli addebiti".

2.3 Quanto alla durata della pena accessoria di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall., la giurisprudenza di legittimità - all'esito dell'intervento della Corte Costituzionale, di cui alla sentenza n. 134 del 2012 - è oramai uniforme nello statuire che «in tema di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ha la durata fissa ed



inderogabile di dieci anni» (v., da ultimo, Cass., Sez. V, n. 628 del 18/10/2013, Di Cesare, Rv 257947). Nella motivazione della pronuncia appena ricordata si evidenzia che già il dato testuale avrebbe dovuto imporre la conclusione indicata, atteso che l'art. 216, comma quarto, legge fall., prevede che la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta "importa per la durata di 10 anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", mentre nei casi di bancarotta semplice (ai sensi dell'art. 217, comma terzo) "la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a 2 anni". Perciò, «nella ipotesi più grave [...] si è voluto che, quale che sia la pena principale, il soggetto fosse posto in condizioni di non operare nel campo imprenditoriale dove ha creato danno e "disordine" per il (considerevole) lasso di tempo di due lustri; nella ipotesi meno grave [...] l'inabilitazione e l'incapacità hanno un "tetto" molto meno elevato e la loro effettiva durata è rimessa all'apprezzamento del giudice. "Per la durata di 10 anni", invero, è espressione significativamente ben diversa da "fino a 2 anni": nel primo caso, la proibizione dura (appunto) interrottamente per una decade, nel secondo non può superare il biennio (ma può, quindi, anche coprire un più ridotto arco temporale). La *ratio* è evidentemente special-preventiva e la scelta del legislatore non appare al di fuori degli schemi della logica». Conclusione che, sempre secondo l'*excursus* delineato nella sentenza Di Cesare, deve intendersi implicitamente avallata dal giudice delle leggi, che «con sentenza del 31 maggio 2012, n. 134, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale ritenendo che la sentenza additiva (richiesta al fine di rendere applicabile l'articolo 37 cod. pen.) non costituisse una soluzione costituzionalmente obbligata, rimanendo pertanto legata a scelte affidate alla discrezionalità del legislatore». Motivazione, quest'ultima, che non può intendersi meramente formale e che varrebbe ancora oggi, a fronte di una eventuale ed acritica riproposizione della medesima questione.

2.4 In ordine alla confisca di beni personali di CVC

l'assunto da cui muove la difesa è che nella dizione di "titoli" (contenuta nel dispositivo della pronuncia oggetto di ricorso) rientrino le polizze vita sopra ricordate, che tuttavia vennero sequestrate in relazione alla ipotizzata responsabilità degli enti societari. Assunto che, non a caso, viene espresso in termini di incertezza (v. pagg. 8-9 dell'atto di impugnazione: «il Gup ha probabilmente inteso ricomprendere anche le polizze vita..»), allegando copia del relativo decreto di sequestro e richiamandone il fol. 16.

Tuttavia, il decreto in questione appare emesso dal giudice Dott.ssa Cameran in data 25/06/2011, ed a tale provvedimento la sentenza impugnata fa



un espresso richiamo a pag. 8, precisando che i beni appresi in quella circostanza erano oggetto di «sequestro preventivo per equivalente in vista della futura confisca del profitto di reato», e che «poiché gli enti sono stati rinviati a giudizio davanti al Tribunale in composizione collegiale, si ritiene che sia detto organo giudiziario competente a decidere sulla permanenza o meno del predetto sequestro». Ergo, i beni indicati a pag. 16 del decreto di sequestro allegato all'odierno ricorso non possono considerarsi confiscati.

2.5 Quanto infine alla possibilità di rilevare nel caso di specie una ipotesi di particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen., risulta già affermato il principio secondo cui «la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito» (Cass., Sez. III, n. 15449 dell'08/04/2015, Mazzarotto, Rv 263308: in quella fattispecie, non di meno, i presupposti per l'applicazione della norma *de qua* risultano essere stati esclusi, emergendo dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all'imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi).

Il numero delle ipotesi criminose addebitate agli imputati, che riflettono peraltro un *modus operandi* consolidato già alla lettura delle contestazioni di reato, porta nella fattispecie concreta ad escludere che emergano dagli atti elementi utili alla possibile applicabilità dell'istituto di nuova introduzione; è anzi agevole constatare come le condotte criminose poste in essere dai fratelli C avessero, nel senso indicato dalla norma, carattere di abitudine. Non va trascurato, peraltro, che secondo un recente indirizzo interpretativo «la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, e giudicati nel medesimo procedimento, configurando anche il reato continuato una ipotesi di "comportamento abituale", ostativa al riconoscimento del beneficio» (Cass., Sez. III, n. 29897 del 28/05/2015, Gau, Rv 264034).

3. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.



P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CCV e
CG , nonché, per l'effetto estensivo, nei confronti altresì di
ML , senza rinvio, limitatamente alle pene accessorie dell'interdizione
dai pubblici uffici e legale come a ciascuno rispettivamente applicate, pene che
elimina.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso il 15/05/2015.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Maria Vessichelli

